

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Mariano Foresti  
(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale

Dott. Matteo Tonsi  
(firmato digitalmente)

---

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi  
(firmato digitalmente)

Addì: 28/12/2022

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

**X Dichiarata immediatamente eseguibile.**

Castro, lì 20/12/2022

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi  
(firmato digitalmente)

---

Copia Conforme all'originale, in Carta Libera per uso amministrativo.

Addì: ....

Il Segretario Comunale

.....

---

# COMUNE DI CASTRO

- Provincia di Bergamo -

## Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 - ANNO 2022-

Copia

DELIBERAZIONE N° 26 CODICE ENTE .....  
Trasmessa alla Sezione Provinciale O.R.C....  
Con elenco n° in data .....

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2021 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 - COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N.100 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE.**

L'anno Duemilaventidue Addì VENTI del mese DICEMBRE alle ore 19.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	<i>Sindaco</i>	x	
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	x	
Sarzi Amadè Stefano	<i>Consigliere</i>		x
Manera Marco	<i>Consigliere</i>	x	
Contu Francesco	<i>Consigliere</i>	x	
Goglio Andrea Pietro	<i>Consigliere</i>	x	
Bonadei Clio Elena	<i>Consigliere</i>	x	
Gotti Giorgio	<i>Consigliere</i>	x	
Tubacher Matilde	<i>Consigliere</i>	x	
Oscar Roberta	<i>Consigliere</i>	x	
Murachelli Luigi	<i>Consigliere</i>	x	
	<i>Totale</i>	10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Matteo Tonsi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 2 dell'ordine del giorno.

**Oggetto: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2021 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 - COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/06/2017 N.100 ED APPROVAZIONE RELAZIONE SULLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NEL PIANO APPROVATO DALL'AMMINISTRAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE.**

Il Sindaco illustra l'argomento precisando che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede che gli Enti Locali entro il 31 dicembre del corrente anno debbano effettuare la ricognizione sulle partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal citato Testo Unico, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

La ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato in cui siano illustrate le ragioni alla base della scelta effettuata dall'Amministrazione.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni del Portale Tesoro" attualmente utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.

L'art. 20 del Decreto prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati nel caso in cui in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 ovvero produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale tramite contratto di partenariato, auto-produzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ed infine servizi di committenza prestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro; e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Il Comune di Castro, nell'ambito della ricognizione delle società partecipate ed ai fini della ricognizione periodica presenta la seguente situazione:

Partecipazioni:

**Dirette**

- Val Cavallina Servizi srl, nella misura percentuale del 0,879%;
- Uniacque spa, nella misura percentuale del 0,14%;

**Indirette**

E.S.C.O. Comuni srl nella misura percentuale del 40% tramite società Val Cavallina Servizi srl;

Dagli esiti della revisione ordinaria operata con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 28 dicembre 2021 risulta:

- il mantenimento della partecipazione diretta nelle seguenti società: Uniacque spa e Val Cavallina Servizi srl;
- il mantenimento della partecipazione indiretta nella società E.S.C.O. Comuni srl -40% tramite società VCS srl;
- la dismissione per liquidazione della partecipazione diretta nella società Tutela Ambientale del Sebino srl;
- la dismissione per liquidazione della partecipazione indiretta nella società Ingegnerie Toscane srl - 1% tramite società Uniacque spa;

Pertanto, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la ricognizione periodica al 31.12.2021 delle partecipazioni pubbliche che prevede il mantenimento nelle seguenti società:

- Val Cavallina Servizi srl , società individuata dal Comune di Castro per gestire il Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; pertanto rientra nel perimetro dei Servizi di interesse generale e rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione;

- Uniacque spa che risponde ad un obbligo di legge Nazionale e Regionale che impone la gestione del Servizio Idrico integrato per il tramite di un unico gestore per ogni Ambito Territoriale ottimale (ATO). Uniacque spa è la società individuata mediante procedura ad evidenza pubblica dall'autorità d'ambito della Provincia di Bergamo.

Il Servizio idrico integrato rientra tra i servizi d'interesse generale indispensabile per la collettività ed è necessario che venga erogato per il tramite di un'autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione. Tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale.

La società rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione;

- E.S.C.O. Comuni srl rappresenta per il Comune di Castro una partecipazione indiretta e fornisce servizi dietro affidamento diretto di redazione del PAES una volta ogni biennio.

Il consiglio stabilisce il mantenimento e si delega la Giunta e il consigliere delegato a sollevare la questione in sede di assemblea dei soci e valutare in tale sede le azioni operative più opportune per eventuale razionalizzazione della partecipazione in E.S.C.O. Comuni srl.

**Dopo di che,**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita la relazione del Sindaco;**

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di Castro con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 05/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**DATO ATTO CHE:**

- con deliberazione consiliare n. 39 del 29.11.2018 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2017;
- con deliberazione consiliare n. 37 del 28.12.2019 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2018;
- con deliberazione consiliare n. 16 del 29.12.2020 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2019;
- con deliberazione consiliare n. 27 del 28.12.2021 il Comune di Castro ha adottato il provvedimento di ricognizione ordinaria al 31.12.2020;

**DATO ATTO CHE:**

- l'articolo 20 del T.U.S.P. ha disposto che entro il 31/12 di ogni anno le Amministrazioni pubbliche adottassero un provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie;
- In ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 20, comma 3 del T.U.S.P., il predetto provvedimento di revisione sarà trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura istituita presso il Mef prevista dall'art. 15 T.U.S.P.SP.

**RILEVATO CHE**, dagli esiti della citata revisione ordinaria di cui alla suddetta delibera consiliare n. 27 del 28.12.2021 risulta:

- il mantenimento della partecipazione diretta nelle seguenti società:
  - Uniacque SpA;
  - Val Cavallina Servizi Srl.
- il mantenimento della partecipazione indiretta nelle seguenti società:
  - E.S.C.O. Comuni S.R.L. - 40% tramite società VCS srl;
- la dismissione per liquidazione della partecipazione diretta nelle seguenti società:
  - Tutela Ambientale del Sebino Srl;
- la dismissione per liquidazione della partecipazione indiretta nelle seguenti società:

- Ingegnerie Toscane S.R.L. - 1% tramite società UNIACQUE spa (partecipazione alienata in data 25/07/2022);

**PRESO ATTO** dei modelli appositamente predisposti dal MEF relativi a “Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

**PRESO ATTO** dell’aggiornamento dei predetti modelli pubblicato dal MEF il 08 novembre 2022 di cui è necessario tener conto ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche 2021;

**VISTI** gli Allegati costituenti il Documento di razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Castro, redatto ai sensi dell’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. in coerenza con i modelli all’uopo predisposti dal MEF e le schede sintetiche delle partecipazioni;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione, pur non rientrando nelle previsioni dell’art. 239 del T.U.E.L. non determinando la costituzione di nuove società o l’acquisto di nuove partecipazioni né tantomeno l’adozione di nuove modalità organizzative di servizi pubblici, non è soggetta all’espressione del parere del revisore;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15, TUSP.

**VISTO** l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI** favorevoli n. 10, astenuti e contrari nessuno, espressi da n.10 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** di approvare la relazione, da adottarsi ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano approvato dall’amministrazione nell’anno precedente a quello della rilevazione in corso, dando atto che la suddetta relazione è costituita da apposite schede contenenti le informazioni relative alle singole partecipazioni interessate da misure di razionalizzazione;
3. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31.12.2021 delle Società in cui il Comune di Castro detiene partecipazioni, così come disposto dall’art. 20 del D.Lgs. N. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **DI STABILIRE** le seguenti azioni di razionalizzazione:

- a. **TAS- Tutela Alto Sebino srl.** L'assemblea dei soci di T.A.S. Srl, in data 03/12/2019, ha approvato con un atto di indirizzo l'avvio della negoziazione con i rispettivi gestori (Uniacque spa per l'ambito della Provincia di Bergamo e Acque Bresciane spa per l'ambito della Provincia di Brescia) per la cessione delle quote sociali o in alternativa delle reti di proprietà. Trattandosi di società interamente pubblica proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo (oltre che nell'ambito territoriale della provincia Brescia) concesse in uso al gestore d'ambito, il piano di razionalizzazione ha previsto - così come sta avvenendo per le altre società patrimoniali dell'ambito - la dismissione della quota mediante aggregazione in Uniacque Spa (gestore unico d'ambito e unico potenziale acquirente). La società Uniacque Spa aveva già manifestato nel corso del 2017 la disponibilità a procedere all'aggregazione delle società patrimoniali operanti nel bacino dell'ATO sulla base di una delle seguenti procedure: I) acquisizione da parte del gestore dell'intero pacchetto societario e successiva fusione per incorporazione della società acquisita; II) cessione delle reti afferenti al SII dalla società patrimoniale al gestore a fronte di un controvalore definito sulla base delle regole fissate dell'autorità (ARERA) e successiva messa in liquidazione della società. Le attività avviate a partire dalla fine del 2019 e poste in essere in contraddittorio tra la società e il gestore unico d'ambito Uniacque spa (per la parte di patrimonio afferente all'ambito della provincia di Bergamo) sono state rivolte al completamento della "due diligence" finalizzata alla determinazione del valore delle reti afferenti al SII e dei restanti assetts societari. Le principali problematiche hanno riguardano il fatto che le proprietà sono suddivise tra le due Province di Bergamo e Brescia ed i relativi conferimenti dovranno essere effettuati previa attribuzione dei beni su base territoriale. Nel corso del 2021 la società ha completato la ricognizione di tutti i cespiti distinguendo fra quanto esistente sul territorio bergamasco e quanto sul territorio bresciano ed ha conferito apposito incarico a società specializzata per la stima del valore residuo degli impianti riferiti sia alla società Uniacque Spa che alla società Acque Bresciane Spa, con le quali è stato instaurato apposito contraddittorio al fine di stabilire il valore da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Nel corso del 2022 la società ha proseguito nell'attività volta alla definizione del percorso di aggregazione condividendo anche con il gestore operante nell'ambito territoriale di Brescia le modalità ed i criteri per il trasferimento delle reti e del patrimonio afferente alla sponda bresciana. La società ha quindi completato l'attività di stima del valore residuo degli impianti da trasferire sia al gestore dell'ambito della Provincia di Bergamo Uniacque Spa, sia al gestore d'ambito della Provincia di Brescia Acque Bresciane Spa; gli esiti di tale perizia sono stati comunicati ai soci in apposita assemblea tenutasi il 27 settembre 2022 e trasmessi quale proposta al gestore Uniacque spa in data 20 ottobre 2022. Occorre infine evidenziare che l'indirizzo societario approvato dall'assemblea dei soci del 27 settembre 2022 si differenzia dal progetto originario di aggregazione (che prevedeva la cessione diretta delle quote sociali dai singoli soci ad Uniacque spa) in quanto l'iter aggregativo sarà realizzato attraverso la cessione da parte della società dei rami d'azienda costituiti dal patrimonio e dalle reti afferenti al servizio idrico integrato (ad Uniacque spa il ramo afferente all'ambito bergamasco e ad Acque Bresciane spa quello relativo all'ambito bresciano). Il nuovo iter deliberato dai soci non prevede più l'alienazione delle quote dai soci al gestore bensì la cessione ai gestori della gran parte del patrimonio societario e quindi la liquidazione ai soci delle quote. Alla luce del nuovo iter aggregativo previsto e del fatto che la società ormai da diversi anni non è più operativa si rende necessario modificare per il futuro l'indirizzo di razionalizzazione della società prevedendone la messa in liquidazione nel più breve tempo possibile.



- b. **INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.** rappresenta per il comune di Castro una partecipazione indiretta. Appurato che la società rispetta i vincoli determinati dal TUSP, si prende atto della decisione di Uniacque S.p.A. del 31/03/2017 di cedere la partecipazione in modo oneroso ad altre società, decisione alla quale si aderisce.
- In data 15 settembre 2020 il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo di Uniacque ha deliberato di approvare la dismissione delle partecipazioni in Ingegnerie Toscane s.r.l., a norma di legge e di statuto, e di demandare alla successiva decisione del consiglio di amministrazione gli adempimenti conseguenti, con la raccomandazione di recuperare il maggior valore possibile dalla cessione. In data 30 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque ha espresso la volontà di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Uniacque s.p.a. in Ingegnerie Toscane s.r.l. e di avviare il conseguente procedimento, come da linea di indirizzo del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo. *In data 8 novembre 2021 l'Assemblea di Ingegneria Toscane ha deliberato, ai fini di adeguare lo Statuto di Ingegnerie Toscane al disposto di legge e, nello specifico, al dettato dell'art. 6 del D.Lgs. 50/16 - che sancisce i requisiti dell'Impresa Comune, primo tra i quali risulta essere il c.d. "Patto Associativo", con la previsione che - coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, la cui adesione altro non è che effetto eterodiretto della norma di legge, entro e non oltre la data del 30 novembre 2021, avranno espresso la propria volontà recedere dalla Società Ingegnerie Toscane, formalizzando che, "in questo senso, sin da ora si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione, alla prima data utile, preso atto della mancata adesione all'Impresa Comune di coloro tra i Soci che non provvederanno alla sottoscrizione del Progetto Comune, provvederà ad avviare la procedura di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale giacché la mancata adesione al Patto Associativo è diretta espressione della volontà di esercitare il diritto di recesso."* - (partecipazione alienata in data 25/07/2022);

5. **DI STABILIRE** il mantenimento nelle seguenti società:

- a. **VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.** è la società individuata dal comune di Castro per gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto, rientra nel perimetro dei servizi a interesse generale. Rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione.
- b. **UNIACQUE S.p.A. risponde** ad un obbligo di Legge nazionale e regionale che impone la gestione del Servizio Idrico Integrato per il tramite di un unico gestore per ogni ambito territoriale ottimale (ATO). UNIACQUE SPA è la società individuata, mediante procedura di evidenza pubblica, dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo. Il servizio idrico integrato rientra tra i servizi di interesse generale, indispensabile alla collettività. È necessario che venga erogato per il tramite di un'Autorità pubblica al fine di garantire i requisiti della continuità, omogeneità, accessibilità fisica ed economica, qualità e non discriminazione; tutti requisiti indispensabili per l'erogazione di un servizio pubblico a livello locale. Rispetta tutti i criteri individuati dal TUSP per il mantenimento della partecipazione.
- c. **ESCO COMUNI S.R.L.** rappresenta per il comune di Castro una partecipazione indiretta e fornisce dei servizi dietro affidamento diretto di redazione del PAES una volta ogni biennio. Il Consiglio stabilisce il mantenimento. Si delega la giunta ed il consigliere delegato a sollevare la questione in sede di assemblea dei soci e valutare in tale sede le azioni operative più opportune per eventuale razionalizzazione della partecipazione.

6. **DI DARE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a norma dell'art. 20, comma 3, del TUSP alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" di cui all'art. 15 T.U.S.P.;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alle società partecipate in via diretta dal Comune di Castro;
9. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Razionalizzazione Periodica Partecipazioni Pubbliche".

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 10, contrari e astenuti nessuno;

### ***DELIBERA***

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sottoscritto Dott. Matteo Tonsi, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità tecnica - amministrativa e ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 20/12/2022

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott. Matteo Tonsi  
(firmato digitalmente)

Il Sottoscritto Dott. Matteo Tonsi in qualità di Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità contabile ed ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 20/12/2022

Il Responsabile dell'Area Contabile  
Dott. Matteo Tonsi  
(firmato digitalmente)